

Regolamento didattico della formazione per l'ingresso ai corsi di I livello

delibera del Consiglio Accademico del 6 maggio 2014

ART. 1 - ISTITUZIONE DEI CORSI

1. Il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari (di seguito Conservatorio) organizza attività di formazione per l'ingresso al corso accademico di I livello, strutturata in periodi di studio e relativi livelli di competenza: corso pre-accademico o di base e corso biennale propedeutico Afam.

PARTE 1

Corsi pre-accademici

ART. 2 - ARTICOLAZIONE DIDATTICA

1. Il Conservatorio attiva i Corsi pre-accademici o di base nell'ambito delle Scuole, come da Tabella A allegata; con il superamento dell'esame della disciplina caratterizzante si acquisisce la certificazione del livello di competenza che permette l'ammissione al corso biennale propedeutico Afam.
2. Le discipline che concorrono alla formazione pre-accademica si dividono in attività formative caratterizzanti e attività formative di base.
3. Nella Tabella A, annessa al presente Regolamento, sono stabilite, per ogni corso, le discipline che concorrono allo specifico percorso formativo, la loro durata, le modalità di verifica e, per la Scuola di Canto, il limite di età, salvo casi eccezionali.
4. Il Conservatorio stabilisce gli obiettivi formativi dei singoli insegnamenti e i relativi programmi d'esame anche in funzione di eventuale utenza esterna che si rivolga all'Istituzione per acquisire la certificazione del livello di competenza.
5. Gli insegnamenti si svolgono secondo le seguenti tipologie: lezioni individuali, lezioni per gruppi (discipline d'insieme), lezioni collettive (discipline teoriche), laboratori (Laboratorio corale).

ART. 3 - AMMISSIONE E ISCRIZIONE AI CORSI PRE-ACCADEMICI

1. Per essere ammessi ai corsi di fascia pre-accademica, è necessario presentare specifica domanda al Conservatorio, secondo modalità e tempi definiti annualmente dal Consiglio Accademico e sostenere l'esame di ammissione.
2. Gli esami di ammissione si svolgono in unica sessione, di norma quella estiva o autunnale.
3. Per l'espletamento degli esami di ammissione vengono nominate, per ogni Corso, specifiche Commissioni, costituite da almeno tre docenti, e comunque in numero dispari, che assegnano ai candidati una votazione di merito, espressa in decimi e frazioni. Sono idonei i candidati che riportano una votazione pari o superiore a 6/10.
4. La votazione dei candidati idonei vale agli effetti dell'inclusione nella relativa graduatoria di ammissione, nei limiti dei posti disponibili definiti annualmente dal Consiglio Accademico.
5. I candidati ammessi dovranno immatricolarsi con le modalità e nei tempi previsti annualmente dal Conservatorio.



ART. 4 – ANNO DI ESPERIMENTO. ESAME DI CONFERMA

1. Il primo anno d'iscrizione ai Corsi pre-accademici è denominato anno di esperimento, indipendentemente dal livello di competenza dello Studente.
2. Al termine dell'anno di esperimento, nella sessione d'esame prevista, lo Studente sosterrà l'esame di conferma nella disciplina caratterizzante. Altresì l'esame di conferma, a discrezione del docente, può essere rinviato anche all'anno successivo con apposita comunicazione.
3. Il mancato superamento dell'esame di conferma comporta l'impossibilità di proseguire gli studi.
4. All'atto del superamento dell'esame di conferma, la Commissione attribuisce l'anno effettivo di frequenza per l'anno successivo o determina l'ammissione all'esame di certificazione nello stesso anno accademico. In caso di conferma nella sessione di febbraio l'attribuzione è riferita all'anno in corso.

ART. 5 - PROMOZIONE AD ANNI SUCCESSIVI, ESAMI, RIPETIZIONI

1. Superato l'esame di conferma, le successive promozioni nell'ambito di uno stesso periodo di studi avvengono sulla base della valutazione dell'insegnante espressa in decimi e frazioni, ad eccezione delle materie di base dove è prevista la sola idoneità. Nel caso in cui lo Studente riporti una votazione inferiore a 6/10 la promozione ad anno successivo avviene per esame nella sessione autunnale. Con voto inferiore a 5/10 lo studente dovrà ripetere l'anno di corso.
2. Ogni attività formativa si conclude con un esame o con una idoneità. Il superamento dell'esame o il conseguimento dell'idoneità comporta il rilascio della relativa certificazione di competenza.
3. È possibile conseguire le certificazioni per le attività formative di base anche nel periodo biennale propedeutico Afam, senza che questo pregiudichi il normale proseguimento degli studi.
4. I periodi di studio possono essere abbreviati, su proposta del docente, con apposita comunicazione.
5. Analogamente, il conseguimento della certificazione di competenza di una disciplina di base può avvenire in un arco di tempo inferiore a quello indicato.
6. È possibile, in caso di mancato raggiungimento delle competenze indicate nei tempi ordinari previsti, la ripetizione per ogni disciplina di due anni, tranne giustificati motivi.
7. Le sessioni d'esame sono tre: estiva, autunnale e invernale.
8. L'accesso agli esami avviene dietro presentazione di apposita domanda da presentare secondo le modalità annualmente definite dal Conservatorio.
9. Ciascun candidato è valutato dalle Commissioni con un voto finale, di media delle singole prove previste dai programmi, espresso in decimi.

ART. 6 – UDITORI

1. Nel caso in cui non si possa procedere all'ammissione di studenti idonei nelle relative graduatorie, per mancanza di disponibilità di posti nelle classi di strumento, è data facoltà di iscriversi in qualità di uditori in numero massimo di tre per classe.
2. La frequenza degli uditori non è obbligatoria, è limitata allo strumento e non dà diritto a nessun tipo di lezione frontale.
3. L'iscrizione, in qualità di uditore, è consentita solo per l'anno relativo all'esame di ammissione.

ART. 7 - PRIVATISTI

1. Possono presentare domanda per sostenere l'esame delle attività formative, che lo prevedono, anche candidati esterni, non iscritti ai Corsi pre-accademici del Conservatorio.



ART. 8 - CERTIFICAZIONI

1. Per il conseguimento delle certificazioni di livello, sono istituite specifiche Commissioni nominate dal Direttore e costituite da almeno tre docenti e comunque in numero dispari; ne fa parte, di diritto, il Docente dello Studente sottoposto ad esame.
2. Le certificazioni di competenza verranno rilasciate, a richiesta, con l'indicazione degli esami sostenuti e i relativi programmi.

ART. 9 - OBBLIGHI DI FREQUENZA

1. La frequenza minima obbligatoria per i singoli insegnamenti è pari all'70%.
2. L'assolvimento dell'obbligo di frequenza è attestato dai singoli docenti sul registro. Un numero di assenze non giustificate, superiori al 30%, comporta la ripetizione dell'anno o, nel caso di impossibilità di ripetere, l'interruzione degli studi.

ART. 10 - CONTEMPORANEA FREQUENZA DI CORSI DIVERSI

1. Si dà possibilità d'iscrizione contemporanea sino a un massimo di tre corsi di fascia pre-accademica, sempre previo superamento di specifico esame di ammissione, fatta eccezione per Organo o Pianoforte, che non possono essere scelti contemporaneamente. La frequenza contemporanea può realizzarsi per accessi conseguiti in anni diversi e per livelli di studio diverso
2. E' possibile frequentare un corso di fascia pre-accademica anche per uno Studente iscritto ad un altro corso di alta formazione musicale (corsi accademici di primo o di secondo livello) o corsi universitari.

ART. 11 - CORRISPONDENZE TRA ORDINAMENTO PREVIGENTE E CORSI PRE-ACCADEMICI

1. Ai fini di eventuali iscrizioni di Studenti già in possesso di compimenti o licenze dell'ordinamento previgente, le corrispondenze tra precedenti e nuove certificazioni di competenza ai fini della prosecuzione degli studi nella fascia pre-accademica sono definite nella Tabella B allegata al presente Regolamento.

Parte 2

Corsi biennali propedeutici AFAM

ART. 12 - ARTICOLAZIONE DIDATTICA

1. I Corsi previsti all'art. 1 del presente regolamento sono approvati, sentite le Scuole, come da Tabella A allegata; le discipline che concorrono alla formazione propedeutica si dividono in attività formative caratterizzanti e attività formative di base.
2. Nella Tabella A, annessa al presente Regolamento, sono stabilite, per ogni corso, le discipline che concorrono allo specifico percorso formativo e la loro durata e le modalità di verifica.
3. Il Conservatorio stabilisce gli obiettivi formativi dei singoli insegnamenti e i relativi programmi d'esame anche in funzione di eventuale utenza esterna che si rivolga all'Istituzione per acquisire la certificazione del livello di competenza.
4. Gli insegnamenti si svolgono secondo le seguenti tipologie: lezioni individuali, lezioni per gruppi (discipline d'insieme), lezioni collettive (discipline teoriche), laboratori (Laboratorio corale e Formazione orchestrale).



ART. 13 - AMMISSIONE E ISCRIZIONE AI CORSI PROPEDEUTICI

1. Per essere ammessi ai corsi propedeutici biennali, è necessario presentare specifica domanda al Conservatorio, secondo modalità e tempi definiti annualmente dal Conservatorio e sostenere l'esame di ammissione. Il possesso della certificazione del corso pre-accademico, conseguita presso il Conservatorio di Bari, per la medesima disciplina caratterizzante dà diritto al proseguimento degli studi nel corso propedeutico.
2. Gli esami di ammissione si svolgono in unica sessione, di norma autunnale.
3. Per l'espletamento degli esami di ammissione opererà la medesima commissione designata per gli esami di ammissione ai corsi di I e II livello, che assegnerà ai candidati una votazione di merito, espressa in decimi e frazioni. Sono idonei i candidati che riportano una votazione pari o superiore a 6/10.
4. La Commissione, preposta all'esame di ammissione, in caso di presenza di candidati non idonei all'ammissione al corso di I livello, valuterà, su richiesta del candidato, l'idoneità all'iscrizione al corso propedeutico. In tal caso oltre alla votazione per l'esame di ammissione al corso di I livello, assegnerà al candidato una votazione per l'inserimento nella graduatoria degli idonei al corso propedeutico.
5. Nel caso, in sede di esame, fossero evidenziate lacune rispetto alle competenze previste per le certificazioni delle attività di base del corso pre-accademico, queste potranno essere colmate attraverso la frequenza dei relativi corsi, al fine dell'esonero di cui al successivo art. 14 comma 3 e del conseguimento delle certificazioni relative.
6. La votazione dei candidati idonei vale agli effetti dell'inclusione nella relativa graduatoria di ammissione, nei limiti dei posti disponibili definiti annualmente dal Consiglio Accademico.
7. I candidati ammessi dovranno immatricolarsi con le modalità e nei tempi previsti annualmente dal Conservatorio.

ART. 14 - PROMOZIONE AD ANNI SUCCESSIVI, ESAMI, RIPETIZIONI

1. La promozione al secondo anno di studio avviene sulla base della valutazione dell'insegnante espressa in decimi e frazioni. Nel caso in cui lo Studente riporti una votazione inferiore a 6/10 la promozione ad anno successivo avviene per esame nella sessione autunnale. Con voto inferiore a 5/10 lo studente dovrà ripetere l'anno di corso.
2. Ogni attività formativa si conclude con un esame o con una idoneità. Il superamento dell'esame o il conseguimento dell'idoneità comporta il rilascio della relativa certificazione di competenza. Nel caso di presentazione di domanda di ammissione al corso di I livello per la disciplina caratterizzante, l'eventuale idoneità acquisita varrà come superamento del relativo esame di certificazione.
3. Le certificazioni acquisite nel corso propedeutico consentono il diritto all'esonero dagli esami di ammissione per le discipline di base nel corso di I livello.
4. I periodi di studio possono essere abbreviati, su proposta del docente, con apposita comunicazione.
5. Le sessioni d'esame sono tre: estiva, autunnale e invernale.
6. L'accesso agli esami avviene dietro presentazione di apposita domanda da presentare secondo le modalità annualmente definite dal Conservatorio.
7. Ciascun candidato è valutato dalle Commissioni con un voto finale, di media delle singole prove previste dai programmi, espresso in decimi, tranne che per l'esame di certificazione della disciplina caratterizzante, dove la votazione sarà espressa in centesimi.

ART. 15 - CERTIFICAZIONI

1. Per il conseguimento delle certificazioni di livello, sono istituite specifiche Commissioni nominate dal Direttore e costituite da almeno tre docenti e comunque in numero dispari; ne fa parte, di diritto, il Docente dello Studente sottoposto ad esame.
2. Le certificazioni di competenza verranno rilasciate, a richiesta, con l'indicazione degli esami sostenuti e i relativi programmi.



ART. 16- OBBLIGHI DI FREQUENZA

1. La frequenza minima obbligatoria per i singoli insegnamenti è pari all'70%.
2. L'assolvimento dell'obbligo di frequenza è attestato dai singoli docenti sul registro. Un numero di assenze non giustificate, superiori al 30%, comporta la ripetizione dell'anno o, nel caso di impossibilità di ripetere, l'interruzione degli studi.

ART. 17 - CONTEMPORANEA FREQUENZA DI CORSI DIVERSI

1. Si dà possibilità di iscrizione contemporanea sino a un massimo di tre corsi propedeutici, sempre previo superamento di specifico esame di ammissione. La frequenza contemporanea può realizzarsi per accessi conseguiti in anni diversi e per livelli di stadio diverso.
2. E' possibile frequentare un corso propedeutico anche per uno Studente iscritto ad un altro corso di alta formazione musicale (corsi accademici di primo o di secondo livello) o corsi universitari.

ART. 18 - CORRISPONDENZE TRA ORDINAMENTO PREVIGENTE E CORSI PRE-ACCADEMICI

1. Ai fini di eventuali iscrizioni di Studenti già in possesso di compimenti o licenze dell'ordinamento previgente, le corrispondenze tra precedenti e nuove certificazioni di competenza ai fini della prosecuzione degli studi nella fascia pre-accademica e propedeutica sono definite nella Tabella B allegata al presente Regolamento.

ART. 19 - NORME FINALI

1. Gli importi dei contributi di frequenza e d'iscrizione agli esami (per studenti privatisti) sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
2. Per quanto non espressamente specificato, si adottano le disposizioni legislative e regolamentari del previgente ordinamento, purché compatibili con il D.P.R. 212/2005 e successivi Decreti attuativi e con il presente regolamento.
3. Le modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento, eventualmente ritenute necessarie o derivanti dall'applicazione della normativa, sono deliberate del Consiglio Accademico, sentiti i Consigli di Scuola e dei Settori Disciplinari interessati.
4. La corrispondenza tra precedenti e nuove certificazioni di competenza è così definita:
 - a) per i corsi di strumento della durata di 8 anni e per le materie musicali di base la certificazione A non è più prevista, la certificazione B sarà corrispondente alla nuova certificazione del primo periodo (pre-accademico), la certificazione C, prevista per i soli insegnamenti strumentali, sarà corrispondente alla certificazione del secondo periodo (propedeutico Afam);
 - b) per le discipline di Canto e di Composizione le certificazioni A e B saranno corrispondenti, rispettivamente, alla certificazione del primo periodo (pre-accademico) e alla certificazione del secondo periodo (propedeutico Afam);
 - c) per le discipline principali di durata triennale la certificazione A sarà corrispondente a quella del secondo periodo (propedeutico Afam);
 - d) per le altre discipline la certificazione A sarà corrispondente alla nuova relativa certificazione.

